

Bruxelles, 17 febbraio 2026
(OR. en)

6429/26

ENT 27
MI 137
COMPET 200
TELECOM 72
IND 120
ECO 2
DELECT 34

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	16 febbraio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 778 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 16.2.2026 che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 778 final.

All.: C(2026) 778 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 16.2.2026
C(2026) 778 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.2.2026

che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La finalità del presente regolamento delegato è abrogare, a decorrere dall'11 dicembre 2027, il regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione¹ ("regolamento delegato in materia di cibersicurezza che integra la direttiva sulle apparecchiature radio").

La direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE² istituisce un quadro normativo per l'immissione di apparecchiature radio sul mercato unico. Essa riguarda le condizioni obbligatorie di accesso al mercato delle apparecchiature radio. Nell'ambito di applicazione della direttiva sulle apparecchiature radio sono incluse le apparecchiature elettriche ed elettroniche che possono utilizzare lo spettro radio a fini di comunicazione e/o di radiodeterminazione. Gli Stati membri, tramite le rispettive autorità nazionali di vigilanza del mercato, devono adottare misure correttive nei confronti delle apparecchiature radio non conformi.

L'articolo 3 della direttiva sulle apparecchiature radio stabilisce i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dalle apparecchiature radio immesse sul mercato dell'Unione. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), stabilisce i requisiti essenziali in materia di salute e sicurezza, l'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), stabilisce i requisiti essenziali relativi alla compatibilità elettromagnetica e l'articolo 3, paragrafo 2, stabilisce i requisiti essenziali relativi all'uso efficace ed efficiente dello spettro radio. Inoltre l'articolo 3, paragrafo 3, prevede requisiti essenziali supplementari che si applicano alle categorie o classi di apparecchiature radio specificate negli atti delegati della Commissione adottati sulla base di tale disposizione. Infine l'articolo 3, paragrafo 4, stabilisce i requisiti essenziali per la compatibilità di determinate classi o categorie di apparecchiature radio con un caricabatteria standardizzato.

I requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva sulle apparecchiature radio sono associati alla protezione della rete da danni, alla protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati e alla tutela dalle frodi. Essi sono pertanto associati a elementi che supportano la protezione dai rischi di cibersicurezza.

In virtù del regolamento delegato sulla cibersicurezza che integra la direttiva sulle apparecchiature radio, i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva sulle apparecchiature radio sono applicabili, a decorrere dal 1° agosto 2025, a determinate categorie o classi di apparecchiature radio, per timore che tali categorie o classi di apparecchiature radio non garantissero la protezione da elementi di rischio per la cibersicurezza.

¹ Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva (GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/30/oj).

² Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj>).

Il 23 ottobre 2024 è stato adottato il regolamento sulla ciberresilienza³, che stabilisce norme orizzontali nel settore della sicurezza dei prodotti in relazione all'accesso al mercato. I requisiti essenziali di cibersicurezza stabiliti all'allegato I del regolamento sulla ciberresilienza comprendono tutti gli elementi dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE. Il regolamento sulla ciberresilienza sarà pienamente applicabile a decorrere dall'11 dicembre 2027.

Al fine di evitare duplicazioni normative nel settore della cibersicurezza per le apparecchiature radio disciplinate dal regolamento delegato sulla cibersicurezza che integra la direttiva sulle apparecchiature radio, è pertanto necessario abrogare tale regolamento delegato con effetto a decorrere dalla data di applicazione di tutte le disposizioni pertinenti del regolamento sulla ciberresilienza.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti sulle apparecchiature radio (E03587) è stato consultato durante la sua riunione del 12 e 13 giugno 2025.

Il progetto di atto delegato è stato pubblicato nel portale "Legiferare meglio" per un periodo di quattro settimane, dal 10 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026, per raccogliere osservazioni. La consultazione, aperta a tutti i portatori di interessi, compresi i cittadini e le imprese, ha ricevuto un totale di 19 contributi⁴.

In linea generale l'iniziativa è stata accolta con favore, in quanto una doppia regolamentazione nel settore della cibersicurezza per le stesse categorie di apparecchiature radio non avrebbe alcuna finalità e creerebbe solo incertezza giuridica.

In alcuni contributi sono state sollevate alcune domande principalmente sulla transizione verso il regolamento sulla ciberresilienza e sulla validità futura delle norme armonizzate sulla cibersicurezza menzionate a sostegno della direttiva sulle apparecchiature radio. Le questioni relative alla transizione verso il regolamento sulla ciberresilienza sono discusse in seno al gruppo di esperti sulle apparecchiature radio⁵. Per quanto riguarda le norme armonizzate relative alla cibersicurezza menzionate nella direttiva sulle apparecchiature radio, si prevede che, dopo l'abrogazione del regolamento delegato sulla cibersicurezza che integra la direttiva sulle apparecchiature radio, i loro riferimenti saranno soppressi dall'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione⁶. È opportuno rilevare che, a norma della direttiva sulle apparecchiature radio, l'applicazione delle norme armonizzate rimane volontaria.

³ Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj>).

⁴ Informazioni dettagliate sulla consultazione, compresi i contributi ricevuti e le relative statistiche, sono disponibili al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14766-Cibersicurezza-abrogazione-del-regolamento-delegato-che-integra-la-direttiva-sulle-apparecchiature-radio_it.

⁵ [Registro dei gruppi di esperti della Commissione e di altri organismi analoghi](#).

⁶ Decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione, dell'8 novembre 2022, relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 289 del 10.11.2022, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2191/oj).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 del regolamento delegato stabilisce che il regolamento delegato (UE) 2022/30 è abrogato a decorrere dall'11 dicembre 2027.

L'articolo 2 riguarda la data di entrata in vigore del regolamento delegato.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 16.2.2026

che abroga il regolamento delegato (UE) 2022/30

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE⁷, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2014/53/UE istituisce un quadro normativo per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio nell'Unione. L'articolo 3 della suddetta direttiva stabilisce i requisiti essenziali che devono essere soddisfatti dalle apparecchiature radio immesse sul mercato dell'Unione.
- (2) In virtù del regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione⁸, i requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE sono applicabili, a decorrere dal 1° agosto 2025, a determinate categorie o classi di apparecchiature radio, per timore che tali categorie o classi di apparecchiature radio non garantissero la protezione dai rischi per la cibersecurity. Detti requisiti essenziali sono associati alla protezione della rete da danni, alla protezione dei dati personali e della vita privata degli utenti e degli abbonati e alla tutela dalle frodi. Essi sono pertanto associati a elementi che supportano la protezione dai rischi di cibersecurity.
- (3) Il regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ stabilisce requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali, come specificato al suo articolo 2. Detto regolamento garantisce un quadro normativo armonizzato e la certezza del diritto per gli utilizzatori, le organizzazioni e le imprese, comprese le microimprese e le piccole e medie imprese. I requisiti essenziali di cibersecurity stabiliti all'allegato I del regolamento (UE) 2024/2847 comprendono

⁷ GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/53/oj>.

⁸ Regolamento delegato (UE) 2022/30 della Commissione, del 29 ottobre 2021, che integra la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), di tale direttiva (GU L 7 del 12.1.2022, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/30/oj).

⁹ Regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cibersecurity per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla ciberresilienza) (GU L, 2024/2847, 20.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj>).

tutti gli elementi dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere d), e) ed f), della direttiva 2014/53/UE.

- (4) Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto e di evitare che le apparecchiature radio disciplinate dal regolamento delegato (UE) 2022/30 siano al tempo stesso soggette anche ai requisiti in materia di cibersicurezza di cui al regolamento (UE) 2024/2847, è necessario abrogare il regolamento delegato (UE) 2022/30 a decorrere dalla data di piena applicazione del regolamento (UE) 2024/2847.
- (5) L'abrogazione del regolamento delegato (UE) 2022/30 non compromette la vigilanza del mercato dell'Unione e il controllo, a norma della direttiva 2014/53/UE, della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere d), e) ed f), di tale direttiva, se tali apparecchiature radio sono state o sono immesse sul mercato dell'Unione tra il 1° agosto 2025, data a decorrere dalla quale tali requisiti si applicano conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/30, e il 10 dicembre 2027, giorno precedente la data di applicazione del regolamento (UE) 2024/2847, ed erano soggette ad almeno uno di tali requisiti essenziali.
- (6) Durante i lavori preparatori in vista dell'elaborazione del presente regolamento la Commissione ha svolto adeguate consultazioni e ha consultato il gruppo di esperti sulle apparecchiature radio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2022/30 è abrogato a decorrere dall'11 dicembre 2027.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16.2.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN